

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2386-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BASILE)

Comunicato alla Presidenza il 27 ottobre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari

*approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2003, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati STUCCHI, ROSSI Guido, AIRAGHI,
COLLAVINI, CONTI Riccardo, COSSA, DI TEODORO, FASANO,
GALLO, LAINATI e STRANO (3071); BOVA, BELLINI, BETTINI,
CIANI, CRISCI, DE SIMONE Alberta, MAGNOLFI, MARAN,
MARIANI Paola, MONTECCHI, OTTONE, PISTELLI, ROGNONI
e ZANI (3310)**

(V. Stampati Camera nn. 3071 e 3310)

e del disegno di legge

**presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro per gli affari regionali**

(V. Stampato Camera n. 3123)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
– della 14 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge:		
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione ha posto in una luce diversa la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, tanto nella fase di formazione (ascendente) che in quella di attuazione (discendente).

In base al combinato disposto dei commi secondo e terzo del nuovo articolo 117, lo Stato ha la legislazione esclusiva nella materia dei rapporti dello Stato stesso con l'Unione europea; le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente nelle materie relative ai rapporti delle Regioni stesse con l'Unione europea.

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma, disegnano, poi, un'architettura istituzionale interna del tutto peculiare: «le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». Con specifico riferimento alla partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla fase ascendente del diritto comunitario, la Costituzione ha affidato dunque alla legge statale il compito di disciplinarne le norme procedurali, mentre nella fase discendente alla legge statale viene demandato il compito di regolare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni.

In questa direzione, il nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione nel prevedere il potere del Governo di sostituirsi a

organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso, tra gli altri, di mancato rispetto da parte di questi enti di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, rinvia alla legge statale la disciplina dell'esercizio di questi poteri sostitutivi nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La legge n. 131/2003, c.d. «La Loggia», ha dunque indicato (negli articoli 5 e 6) le nuove procedure per la partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari, con un impianto salvaguardato, proprio di recente, dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 238, 239 e 258 del 2004), la quale ha fornito utili indicazioni di principio - anche ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge - sulla partecipazione dello Stato e delle Regioni al processo di integrazione europea. Il giudice delle leggi, infatti, pur riconoscendo alle Regioni un ruolo di primo piano in questo processo, da un lato, ha ribadito la responsabilità dello Stato circa l'adempimento degli obblighi comunitari, dall'altro, affermando che la soggettività comunitaria delle Regioni e delle province autonome presuppone un processo decisionale organizzato sempre in modo tale da preservare un adeguato coinvolgimento delle competenti amministrazioni statali; ciò al fine di non dissolvere il principio della responsabilità degli Stati membri dell'UE per la corretta attuazione del trattato CE e degli atti delle istituzioni della Comunità.

In questo importante complesso normativo si inserisce il disegno di legge in esame, di modifica alla legge n. 86 del 1989, c.d. «legge La Pergola» che, originariamente concepito insieme al disegno di legge «La Loggia», ha, poi, avuto un *iter* autonomo. Approvato in prima lettura dalla Camera

dei deputati, questo disegno di legge è stato esaminato in Commissione con un rapido e proficuo dibattito, anche alla luce della sostanziale convergenza tra maggioranza e opposizione sulle evidenti ragioni di opportunità dell'intervento normativo: creare nuovi strumenti atti a garantire la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla formazione del diritto comunitario dopo le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e relative disposizioni attuative, nonché prendere in considerazione il processo in atto di riforma dell'Unione europea. Esso è volto, inoltre, a evitare che lo strumento della legge comunitaria si presti a essere utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie estranee, con risultati negativi nella tempestività dell'adeguamento ordinamentale.

Infine, non posso omettere di ricordare che nel testo vi è il riconoscimento di una situazione (di fatto) determinata dal percorso comunitario della Corte costituzionale sotto le spinte della Corte di giustizia e della progressiva evoluzione della legislazione ordinaria in materia, soprattutto sulla facoltà per le Regioni di dare diretta attuazione agli obblighi comunitari. In sostanza ci troviamo davanti ad una definitiva apertura del nostro ordinamento a quello comunitario confermando la natura di *multilevel government*.

Passando a illustrare l'articolato, l'articolo 1 esplicita l'obiettivo di una disciplina relativa alle due fasi (ascendente e discendente) del processo di interazione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: quella relativa alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e quella relativa alla garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Commissione ha approvato un emendamento volto a precisare che in fatto di accertamento giurisdizionale degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

sono competenti gli organi giurisdizionali delle Comunità e dell'Unione europea (e perciò non più solo la Corte di Giustizia) di ultima istanza.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, cui è attribuita la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell'ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge. Va segnalato in proposito il potere attribuito al Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni di partecipare al comitato interministeriale suddetto «quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le province autonome»; questa previsione rafforza la posizione delle Regioni nella partecipazione al processo decisionale europeo coinvolgendo i responsabili della politica regionale nella fase di elaborazione dell'indirizzo politico.

Gli articoli 3 e 4 dettano norme relative alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti comunitari e agli strumenti volti a garantire detta partecipazione. In particolare, l'articolo 3 attribuisce al Governo una serie di compiti intesi a garantire che il Parlamento disponga di un quadro informativo ampio e completo per elaborare osservazioni e indirizzi tenendo conto di tutti gli elementi necessari. L'articolo 4 poi introduce e disciplina il nuovo istituto della riserva parlamentare, considerato idoneo ad assicurare un significativo potere di indirizzo al Parlamento nazionale.

L'articolo 5 - a completamento delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 131 del 2003 - indica le procedure tese a consentire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, rafforzando i procedimenti informativi (che dovranno coinvolgere non solo gli esecutivi

ma anche le assemblee legislative regionali) attraverso soluzioni normative che appaiono per molti aspetti parallele a quelle adottate per consentire la partecipazione del Parlamento.

L'articolo 6 disciplina le modalità della partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del processo normativo comunitario. In particolare, il comma 1 dispone che, laddove gli atti e i progetti riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo ha l'obbligo di trasmetterli direttamente alla Conferenza Stato-città e autonomie locali o, per il tramite di quest'ultima, alle associazioni rappresentative degli enti locali.

L'articolo 7 completa la disciplina della cosiddetta fase ascendente, indicando la procedura per consentire anche alle parti sociali di partecipare al processo decisionale relativo alla formazione degli atti comunitari.

L'articolo 8, dedicato alla rimodulazione dell'istituto della legge comunitaria, apre la disciplina della cosiddetta fase discendente. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, sono tenuti a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie; il comma 2 delinea la procedura informativa prodromica all'emanazione della legge comunitaria.

L'articolo 9 delinea il contenuto della legge comunitaria annuale, intesa quale strumento istituzionale atto a garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Con l'articolo 10 si prevedono strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, intesi a garantire in ogni caso l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

L'articolo 11, recependo i suggerimenti della dottrina, prevede la possibilità che, nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie siano attuate mediante regolamenti di cui

all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988, su conforme disposizione della legge comunitaria. In relazione a quanto previsto dall'art. 117, comma quinto, della Costituzione, nelle materie di competenza regionale, è prevista una temporanea eccezione (cioè vale la clausola di cedevolezza) al principio generale, in quanto è possibile il ricorso a questi regolamenti nel caso di esercizio del potere sostitutivo per inadempienza regionale.

L'articolo 12 stabilisce che le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 11 possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare, seguendo la procedura delineata dal comma 2 dell'articolo 11.

Il successivo articolo 13 detta una disciplina peculiare per l'attuazione delle norme comunitarie non autonomamente applicabili che comportano mere modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite. Il comma 2 delinea un peculiare tipo di intervento anticipato e cedevole dello Stato, da esercitare ai sensi dell'articolo 117, comma quinto della Costituzione.

L'articolo 14 detta la disciplina per l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, mentre l'articolo 15 prevede una Relazione annuale del Governo al Parlamento sui profili di interesse comunitario. L'articolo 16, poi, definisce il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase discendente del processo normativo comunitario, relativamente alle materie rientranti nella loro competenza legislativa.

L'articolo 17 ripropone sostanzialmente il testo già vigente dell'articolo 10 della legge n. 86 del 1989, regolando la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, mentre il successivo articolo 18 istituisce una sessione comunitaria anche presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 19 prevede, per il soggetto istituzionale chiamato ad adempiere agli obbli-

ghi di trasmissione e informazione posti dalla legge, la possibilità di avvalersi di strumenti informatici.

L'articolo 20 statuisce che rimangono ferme le disposizioni recate, nella materia oggetto del disegno di legge, dagli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.

Infine, l'articolo 21 pone una clausola di modifica, deroga, sospensione e abrogazione

delle norme dettate dal disegno di legge, funzionale all'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 22 abroga espressamente le disposizioni della cosiddetta «legge La Pergola» e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.

BASILE, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

sul disegno di legge

10 dicembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

11 dicembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione degli emendamenti 21.2, 5.0.1, 5.3, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2 e 21.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MAGNALBÒ)

sul disegno di legge

17 dicembre 2003

La 14^a Commissione permanente, rilevato preliminarmente che il disegno di legge tende a promuovere, attraverso una revisione organica dell'impianto della legge n. 86 del 1989, le condizioni per una più attiva ed efficace partecipazione delle istituzioni della Repubblica al processo decisionale dell'Unione europea e alla fase di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

constatato, in particolare, che esso è volto a garantire la possibilità di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali nei processi normativi comunitari, secondo criteri di trasparenza, e a rendere al contempo più efficace il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario;

considerato che il disegno di legge risponde anche all'esigenza di adeguare le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea in relazione alle profonde modifiche intervenute nell'assetto costituzionale della Repubblica a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tenendo anche conto degli esiti del processo di trasformazione che ha interessato e che continua ad interessare le istituzioni comunitarie;

preso atto con favore della scelta di introdurre, alla stregua dell'articolo 2 del disegno di legge, un rilevante elemento di razionalizzazione rispetto alla situazione attuale per ciò che attiene alle modalità di definizione degli indirizzi del Governo in materia comunitaria, quale l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;

sottolineata l'importanza dell'introduzione dell'istituto della riserva di esame parlamentare di cui all'articolo 4;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l'articolo 2, appare opportuno prevedere la facoltà per i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli

affari dell'Unione europea di partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; nel caso in cui debbano essere trattate questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, analoga facoltà andrebbe riconosciuta ai rispettivi Presidenti;

all'articolo 3 andrebbe introdotto l'obbligo del Governo, nel caso in cui le osservazioni e gli atti di indirizzo del Parlamento sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 siano risultate disattese, di darne espressa motivazione ai competenti organi parlamentari;

in merito all'articolo 4, occorre introdurre un termine congruo a favore delle Camere per iniziare l'esame dei progetti e degli atti di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 3, durante il decorso del quale il Governo non possa comunque procedere alle attività dirette alla formazione degli atti comunitari;

al fine di evitare la possibilità che l'avvio dei dibattiti parlamentari sia promosso in modo sistematico per finalità meramente ostruzionistiche, al Governo andrebbe però accordato, una volta scaduto tale termine, ed anche in pendenza dell'esame parlamentare, il potere di non apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva prevista dall'articolo 4, dandone specifica motivazione al Parlamento;

con riguardo all'articolo 5, andrebbe assicurato un migliore coordinamento con le previsioni dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;

in merito all'articolo 10, andrebbe considerata l'opportunità di una modifica volta a subordinare in ogni caso alla sussistenza di condizioni di necessità e di urgenza l'adozione da parte del Governo - al di fuori del quadro della legge comunitaria - dei provvedimenti ivi contemplati diretti all'adeguamento ad obblighi comunitari;

quanto all'articolo 11, il richiamo all'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997, a seguito delle modifiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrebbe essere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20;

infine, con riferimento all'articolo 15, occorre introdurre la previsione di un obbligo a carico del Governo di motivare, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, le iniziative assunte e i provvedimenti adottati in difformità dalle indicazioni desumibili dalle osservazioni, pareri e atti di indirizzo delle Camere, nonché dalle osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

su emendamenti

17 dicembre 2003

La Commissione, esaminati l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando tuttavia che:

per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/2386/1/1^a, appare opportuno assegnare al Governo un termine più congruo di quello attualmente indicato per il recepimento delle direttive scadute ivi richiamate;

per ciò che attiene all'emendamento 5.3, andrebbe verificato se, rispetto al rafforzamento del contingente di funzionari delle regioni operanti presso la rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Unione europea, non sia preferibile dar luogo ad un'integrazione del personale delle regioni operante nell'ambito degli specifici uffici di collegamento istituiti presso l'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Art. 2.

(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Finalità)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'accertamento giurisdizionale, con **sentenze di organi giurisdizionali** delle Comunità europee e dell'Unione europea **non suscettibili di ulteriore ricorso**, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

c) *identica.*

Art. 2.

*(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Art. 4.

(Riserva di esame parlamentare)

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Riserva di esame parlamentare)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

Art. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

forma tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

Art. 8.

(Legge comunitaria)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)

Identico

Art. 8.

(Legge comunitaria)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonchè l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

Art. 9.

(*Contenuti della legge comunitaria*)

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Contenuti della legge comunitaria*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

Art. 10.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Art. 11.

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenute nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

Art. 13.

(Adeguamenti tecnici)

1. Alle norme comunitarie non automaticamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)

Identico

Art. 13.

(Adeguamenti tecnici)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 14.

(Decisioni delle Comunità europee)

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.

2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Decisioni delle Comunità europee)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della decisione a cura delle autorità competenti.

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 15.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'e-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Relazione annuale al Parlamento)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

Art. 16.

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 18.

(*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni*)

Identico

Art. 18.

(*Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

voca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 19.

(Utilizzo di strumenti informatici)

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Art. 21.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Utilizzo di strumenti informatici)

Identico

Art. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

Identico

Art. 21.

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Abrogazioni)

Identico

